



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Accompagnamento non riconosciuto: faccio ricorso?

Autore: Redazione | 18/05/2017



Mio figlio è stato riconosciuto invalido totale ma non gli hanno riconosciuto l'indennità di accompagnamento. Posso e devo fare ricorso?

Ci sono i presupposti per proporre un ricorso giudiziario ai fini del riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento** in favore figlio del lettore.

Invero, la normativa di settore prevede la concessione del suddetto beneficio in presenza dei seguenti requisiti:

- **riconoscimento di totale inabilità** (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- **impossibilità di deambulare** senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- **cittadinanza italiana**;
- **residenza stabile ed abituale** sul territorio nazionale.

Orbene, da quanto appreso il figlio del lettore, cittadino italiano residente stabilmente sul territorio nazionale, è stato già riconosciuto invalido al 100% **[1]**. Ai fini del riconoscimento dell'indennità occorre, dunque, soltanto valutare l'ulteriore requisito concernente l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, evenienza plausibile in relazione alla patologia da cui è affetto il figlio.

Tuttavia, giova precisare che l'attribuzione dell'indennità comporta una valutazione specifica del singolo caso e non è automaticamente correlata alla presenza di una, pur riconosciuta, causa di invalidità.

Inoltre, l'indennità di accompagnamento va espressamente richiesta in sede di domanda amministrativa, ove occorre indicare specificamente la necessità di un'assistenza continua. Nel caso in cui ciò non fosse stato espressamente indicato, la commissione medica dell'Inps, pur sussistendo i presupposti, non avrebbe potuto valutare e quindi concedere l'indennità di accompagnamento. In tale circostanza occorrerebbe procedere all'inoltro di una nuova domanda indicando la presenza dei predetti requisiti.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Alessandro Dini***

Note

[1] Ai sensi della l. n. 118 del 30.03.1971.